SCHEMA DI

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALÌ, ALÌ TERME, FIUMEDINISI E NIZZA DI SICILIA

per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nell'**Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) della Valle del Nisi** ricadente nell'A.T.O. n° 15 "Messina Area Metropolitana".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____, in _____, nella sede del Comune di _____ innanzi a me dott._____, Segretario, come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del presente atto assume il ruolo di Comune Capofila della presente convenzione per la gestione associata ex art. 30 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, sono presenti i signori:

- _____ nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ALÌ TERME, codice fiscale _____;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI ALÌ , codice fiscale _____;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI FIUMEDINISI, codice fiscale _____;
- _____, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI NIZZA DI SICILIA, codice fiscale _____;

comparenti, della cui identità personale e poteri io Segretario rogante sono personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel Presente atto e di sottoscriverlo non per sé, ma in rappresentanza dei rispettivi sopra indicati Enti e che convengono quanto appresso.

Premesso

- che L.R. 8 aprile 2010, n. 9, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata S.R.R. (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti);

- che, l'articolo 6, comma 1, della suddetta L.R. 9/2010, stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni dì gestione integrata dei rifiuti, la Provincia ed i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale debbano costituire, per ogni A.T.O., la citata S.R.R;

- che ai sensi della succitata complessiva delimitazione, gli Enti sottoscrittori appartengono all'A.T.O. n. 15, denominato "Messina Area Metropolitana" ed hanno già provveduto, con apposita deliberazione consiliare ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della relativa S.R.R., nonché ad autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione dello stesso Atto Costitutivo;

- che la L.R. 9 gennaio 2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l'introduzione del comma 2 ter all'art. 5, prevede la possibilità di definire perimetri territoriali per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) e che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto possano essere svolte dai Comuni, singoli o associati, rientranti nel perimetro degli A.R.O., "*previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, approvato*";

- che con in data _____ l'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha approvato il Piano di intervento dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) della Valle del Nisi costituito dai Comuni di ALÌ, ALÌ TERME, FIUMEDINISI e NIZZA DI SICILIA;

- che i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse, intendono attivare per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, con la presente convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio;

- convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - (PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - (OGGETTO)

Con la presente convenzione i Comuni di **ALÌ, ALÌ TERME, FIUMEDINISI E NIZZA DI SICILIA** costituenti il bacino dell'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) della Valle del Nisi, ricadente nell'A.T.O. N° 15 "Messina Area Metropolitana, così come sopra rappresentati, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti

solidi urbani e assimilati e servizi complementari, come meglio specificati di seguito.

Art. 3 - (FINALITÀ)

La presente convenzione, costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) della Valle del Nisi", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 9 gennaio 2013, n. 3, ha come finalità quella di regolare:

1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;

2) l'Assemblea e l'Ufficio Comune per la gestione dei rifiuti nell'ARO, costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9, per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, per il miglioramento del servizio sul territorio e della valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

Dalla riorganizzazione gestionale, devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale), oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

Art. 4 - (SEDE)

La sede dell'Associazione, dell'Assemblea dei Sindaci e dell'Ufficio Comune viene individuata nel Comune di Fiumedinisi presso locali individuati dallo stesso Ente.

Art. 5 - (ASSEMBLEA DELL'A.R.O. VALLE DEL NISI)

E' istituita l'Assemblea degli Enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) Valle del Nisi con sede, in prima istanza, presso il Comune di Fiumedinisi.

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o da un proprio delegato.

La partecipazione all'Assemblea si intende a titolo gratuito

Art. 6 - (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata dei rifiuti nelle fasi di spazzamento, raccolta, trasporto e servizi complementari, come meglio di seguito specificati, ed in particolare l'assemblea:

a) adotta il regolamento d'ambito in materia di igiene urbana, per la successiva approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali;

b) definisce i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O.;

c) adotta eventuali varianti del Piano di intervento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;

d) approva il preventivo ed il consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali associati;

e) approva gli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;

f) trasmette, per le proprie valutazioni, ai Consigli Comunali, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati;

g) approva la proposta tariffaria unitaria della parte del tributo relativo ai rifiuti, elaborata dall'Ufficio Comune per la gestione dei rifiuti dell'ARO, e la trasmette, almeno 30 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio comunale, per la definita approvazione, ai singoli Consigli Comunali;

h) valuta con cadenza mensilmente l'andamento ed i risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;

i) verifica le attività di programmazione e panificazione strategica delle risorse conferite;

l) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Comune e le relative modalità di assegnazione e trasferimento, anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

Art. 7- (FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Fiumedinisi. Nella prima seduta, l'Assemblea elegge il Presidente a maggioranza dei componenti.

In caso di mancanza di indicazione a maggioranza dei componenti da parte dell'Assemblea, la Presidenza spetta al Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti.

L'Assemblea elegge un Vicepresidente.

Il Segretario dell'Assemblea è nominato dal Presidente dell'Assemblea tra i Segretari dei Comuni facenti parte dell'A.R.O..

Qualora nessun segretario fosse disponibile ad espletare tale incarico, lo stesso potrà essere affidato dal Presidente ad altro Segretario Comunale.

In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare il Presidente provvede a nominare un sostituto a norma del presente articolo.

Fino all'elezione del Presidente dell'ARO, le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune di Fiumedinisi.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione all'Assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato agli atti insieme ai verbali delle sedute.

L'assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso a cura del Segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'assemblea, o almeno 24 ore nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Sindaci degli Enti aderenti alla convenzione.

In seconda convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Presidente deve convocare l'assemblea entro dieci giorni, quando ne è fatta domanda da almeno un terzo, dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e accerta

la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'assemblea, svolge funzioni di consulenza giuridico-normativa, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono redatte a cura del Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli Enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

Art. 8 - (COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che ne attesta l'impedimento.

Spetta al Presidente:

- rappresentare l'Assemblea;
- convocare e presiedere l'Assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione dei rifiuti dell'A.R.O;
- individua e nomina il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 272 e segg. Del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per l'eventuale procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

Art. 9 - (UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELL'A.R.O.)

L'Ufficio Comune per la Gestione dei Rifiuti dell'A.R.O. (da qui in poi

"U.G.R.") è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

L'U.G.R. è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno del bacino A.R.O. Valle del Nisi relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

I costi per il funzionamento dell'U.G.R. sono a carico degli Enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

I costi per il funzionamento dell'U.G.R, comprendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione dell'ufficio associato.

La copertura dei costi di gestione è sostenuta dagli Enti associati e ripartita, al netto di eventuali contributi, proporzionalmente al numero delle utenze beneficiarie del servizio di ogni Comune ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Enti.

I beni mobili di nuova acquisizione da parte dell'A.R.O. saranno inventariati dall'U.G.R. e, in caso di scioglimento della convenzione, la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli Enti convenzionati in proporzione al numero delle utenze beneficiarie del servizio di ogni Comune.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello cui si riferisce e, comunque almeno 60 giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio comunale e trasmesso ai singoli Enti.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio e dei servizi è approvato annualmente dall'Assemblea e trasmesso ai singoli Enti entro il secondo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore dell'A.R.O. della quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune e dei servizi con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il mese di febbraio di ciascun anno;
- il saldo entro il mese di settembre dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del funzionamento dell'U.G.R..

L'Ufficio, in sede di prima applicazione, si avvale della struttura organizzativa degli Enti Locali convenzionati.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica, nei limiti della normativa vigente in tale materia.

Art. 10 - (COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE)

In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, l'U.G.R. espleta i seguenti adempimenti:

a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dell'A.R.O. il regolamento d'ambito in materia di igiene urbana;

b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dell'A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi del servizio

pubblico e servizio universale;

c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O.,

d) attiva ed espleta le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O., sulla base degli obblighi di servizio pubblico e con apposito provvedimento del Responsabile ne affida il servizio e, ricorrendone i presupposti, l'eventuale cessazione;

e) cura gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio spazzamento, raccolta, trasporto.

f) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi provenienti da raccolta differenziata, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti;

g) introita i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate;

h) gestisce la fase di transizione dei servizi dal precedente gestore alla gestione associata, concordando il trasferimento di personale, mezzi ed attrezzature ed assumendo, se del caso, la gestione del contenzioso;

i) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio anche sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O.;

l) acquisisce le banche dati in possesso dei singoli Comuni che hanno attinenza con i servizi di igiene ambientale, anche per la determinazione della parte di tributo riguardante i rifiuti;

m) elabora il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei

rifiuti urbani, sulla base di quello redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, componendo, attraverso l'individuazione e la classificazione del costi del servizio e la loro suddivisione in costi fissi e variabili, la proposta tariffaria unitaria della parte della tributo relativa ai rifiuti, e la sottopone all'approvazione dell'Assemblea dell'A.R.O., per la successiva definita approvazione da parte dei singoli Consigli Comunali.

L'U.G.R. è responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio di pertinenza dei Comuni associati.

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può realizzare e coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 11 - (OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'ARO assicurano la partecipazione all'Assemblea di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco, o un suo delegato.

Gli Enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O. Valle del Nisi, curano gli aspetti finanziari inerenti il trasferimento delle risorse occorrenti all'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per i territori di rispettiva competenza, determinati in proporzione al numero delle utenze dei beneficiari del servizio.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e trasferiti sulla base delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci per il servizio di

spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli Enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione.

Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti assunti affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei Comuni convenzionati secondo un criterio deliberato dall'Assemblea dell'A.R.O..

I Comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato sulla base di un apposito regolamento approvato dall'Assemblea .

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 12 - (RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art.9, ed a versarla con le modalità indicate dall'Ufficio Comune nonché a trasferire le risorse occorrenti all'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti

solidi urbani per i territori di rispettiva competenza.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O. sono suddivise fra i Comuni aderenti in base al numero di utenze dei beneficiari del servizio ed aggiornato con cadenza annuale.

Sono considerate spese di gestione associata, tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art.30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli Enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci, sentito l'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 13 - (DURATA)

La presente Convenzione ha durata di 7 (sette) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo settennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa e secondo le modalità stabilite con apposito atto dall'Assemblea dei Sindaci.

Art. 14 - (RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15 - (REGISTRAZIONE)

La presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l'Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

E' scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da _____ pagine e fin qui della _____ facciata.